

## TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1855

• -5-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Presentazione di cinque progetti di legge — Omaggio — Sunto di petizioni — Risultato dell'elezione a squittinio di lista dei quattro membri in aggiunta all'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per la formazione del catasto — Deliberazione sulla nomina dei senatori De Cardenas e Della Marmora, come membri dell'ufficio centrale suddetto, i quali ebbero parità di voti — Raggiungimento sulla chiamata dal Re dei due presidenti delle Camere — Adozione della proposta del senatore Di Castagneto per la stampa dell'indirizzo a S. M. nell'occasione della morte di S. M. la Regina Maria Adelaide — Approvazione dei progetti di legge: per l'autorizzazione della spesa straordinaria per l'acquisto di locomotive; della spesa occorrente pel restauro e miglioramenti al canale di Savieres ed al porto di Puer; di crediti supplementari ai bilanci 1851-52-53 e residui — Discussione del progetto di legge concernente le privative da accordarsi per le invenzioni e scoperte industriali — Osservazioni del senatore Des Ambrois, membro dell'ufficio centrale — Discorso e proposte del senatore Audiffredi — Risposta del regio commissario Scialoja — Replica del senatore Audiffredi — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**PROGETTI DI LEGGE: PROROGA DI TERMINI ALLA COMPAGNIA TRANSATLANTICA; CONVENZIONI POSTALI COLI DUCATI DI MODENA E DI PARMA; CONVENZIONI SULLA LIBERTÀ DI CABOTAGGIO COLLA GRAN BRETAGNA E COLLA TOSCANA.**

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro della istruzione pubblica.

**CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** A nome del mio collega ministro delle finanze e reggente il dicastero degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, concernenti:

Il primo, la prorogazione di termini alla compagnia transatlantica per l'adempimento di obbligazioni assunte. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1828.)

Il secondo, la convenzione postale conclusa tra il regno Sardo ed il ducato di Modena. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1825.)

Il terzo, la convenzione postale conclusa col ducato di Parma. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1825.)

Il quarto, la convenzione colla Gran Bretagna sulla libertà di cabotaggio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1724.)

Il quinto, la convenzione sulla libertà di cabotaggio colla Toscana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1724.)

Domanderei al Senato di voler decretare la discussione d'urgenza per tutti cinque questi progetti di legge.

L'urgenza del primo è determinata dalla necessità in cui si trova la compagnia transatlantica di dare effetto

ad una convenzione che ha stabilito col Governo francese, mercè della quale spera riaversi dei danni che soffersero per la nota crisi commerciale.

L'urgenza degli altri quattro deriva dal termine che si è convenuto per l'esecuzione di queste convenzioni e che comincia il 1° marzo.

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di dare atto della presentazione di questi cinque progetti di legge, che saranno stampati e quindi distribuiti negli uffici per le opportune deliberazioni.

Provoco ora il voto del Senato sopra l'urgenza chiesta dal signor ministro.

(È approvata.)

Ciò posto, propongo al Senato che voglia domani radunarsi al tocco negli uffici per l'esame di questi cinque progetti e per la nomina dei relativi commissari: questi progetti si daranno immediatamente alle stampe e saranno distribuiti in tempo per poter essere pronti prima che si convochino gli uffici.

Dopo vi sarà probabilmente seduta pubblica, perchè non è sperabile che le molte leggi che si trovano oggi all'ordine del giorno possano essere discusse ed ultimate nella seduta odierna.

**SUNTO DI PETIZIONI — ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Do conoscenza di un sunto di petizioni ultimamente giunte, invitando il segretario senatore Quarrelli a farne lettura.

**QUARELLI, segretario, legge:**

1005. I religiosi del convento dei Servi di Maria di Alessandria,

1006. I religiosi Minori Riformati del convento di Ameno,

1007. Due mila centoventi abitanti della città di Biella,  
 1008. Trecentoquarantotto tra clero ed abitanti di Castagnole,  
 1009. Centosette abitanti di San Remo,  
 1010. Mille e ventitrè abitanti del comune di Lerici, provincia di Spezia,  
 1011. Il clero e popolo di Poirino,  
 1012. Settecentosessantatré abitanti della città di Biella,  
 1013. Duecento ottantacinque abitanti del comune di Pralungo, provincia di Biella,  
 1014. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Netro, diocesi di Biella,  
 1015. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Cossilla, diocesi di Biella,  
 1016. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Campiglia, diocesi di Biella,  
 1017. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Tolegno, diocesi di Biella,  
 1018. I parrochi e sacerdoti della vicaria di Andorno, diocesi di Biella,  
 1019. Trecentotrenta abitanti del comune di Villastellone, provincia di Torino,  
 1020. Duecentosessantanove abitanti del comune di Rapallo, provincia di Chiavari,  
 1021. Seicentotrenta abitanti del comune di Racconigi, provincia di Saluzzo,  
 1022. Quattrocentoquarantacinque abitanti del comune di Arenzano, provincia di Genova,  
 1023. Centotredici abitanti del comune di Rezzo, provincia d'Oneglia,  
 1024. Quarantacinque abitanti del comune di Pornassio, provincia d'Oneglia,  
 1025. I sacerdoti della diocesi di Savona, vicaria di Varazze,  
 1026. Ottantotto abitanti del borgo di Alasio,  
 1027. Duecentodieci abitanti del comune di Pieve,  
 1028. Sacerdoti e secolari delle diverse parrocchie del vicariato di Voltri,  
 1029. I sacerdoti della vicaria di Sampierdarena,  
 1030. — della vicaria di Rivarolo,  
 1031. — della vicaria di Sestri Ponente,  
 1032. Le religiose della Visitazione di Santa Maria di San Remo,  
 1033. Le religiose del Monastero di Sant'Anna di Torino,  
 1034. L'abbadessa colle monache di Santa Chiara di Sassari,  
 1035. I religiosi del convento e parrocchia di San Giovanni Battista di Poirino,  
 1036. — Domenicani del convento di San Domenico di Torino,  
 1037. — professi dell'ordine dei Padri Predicatori del convento di San Vincenzo,  
 1038. — Domenicani del convento di Santa Caterina vergine e martire di Trino,  
 1039. — professi dell'ordine dei Predicatori del convento di Santa Caterina vergine e martire di Trino,  
 1040. — Domenicani della famiglia di San Domenico in Chieri,  
 1041. La madre priora del monastero del SS. Rosario di Trino,  
 1042. Centotrentatré abitanti di vari comuni della provincia di Novara,  
 1043. Le religiose del monastero di Santa Maria Maddalena di Torino,  
 1044. Duecentosessantotto abitanti di vari comuni della provincia di Biella,  
 1045. Quattrocentoventiquattro abitanti del comune di Cossilla, provincia di Biella,  
 1046. I Cappuccini residenti nel convento di Domodossola,  
 1047. Le religiose eremitane di Sant'Agostino del monastero della Santissima Annunziata della città di Savona  
 1048. I Predicatori del convento di Santa Croce di Bosco,  
 1049. Settanta abitanti del comune di Cornigliano, provincia di Genova,  
 1050. Cinquantotto abitanti del comune di Armo, provincia d'Oneglia,  
 1051. I religiosi Minori Riformati di San Francesco del convento nella città di Sarzana,  
 1052. I religiosi Minori Riformati del convento della Santissima Annunziata in Levante, provincia di Spezia,  
 1053. Centosei abitanti del comune di Sampierdarena,  
 1054. Cinquecentoventisette abitanti di vari comuni della diocesi di Novara,  
 1055. Le religiose coriste della diocesi di Vercelli.  
 1056. Ventinove abitanti del comune di Calice, provincia d'Albenga,  
 1057. I confratelli della compagnia dei Santi Bernardino e Marta in Campertogno, diocesi di Novara,  
 1058. I religiosi Minori Riformati del convento di San Francesco in Vernazza, diocesi di Sarzana,  
 1059. I religiosi Minori Riformati del convento di San Francesco in Portovenere, diocesi di Genova,  
 1060. Le monache Benedettine del monastero della Santissima Annunziata di Mondovì,  
 1061. Il clero della parrocchia e vicariato di Rapallo, diocesi di Genova,  
 1062. Le monache dell'ordine di Sant'Agostino nel monastero di Santa Chiara da Montefalco in Rapallo,  
 1063. Venti sacerdoti del comune di Bollengo, provincia di Ivrea,  
 1064. Le religiose del monastero di Miasino, diocesi di Novara,  
 1065. I religiosi dell'ordine dei Minori Riformati di San Francesco residenti nel convento sul monte Mesmo, diocesi di Novara,  
 1066. Il clero del vicariato d'Inverio inferiore, provincia di Novara,  
 1067. I religiosi dell'ordine Francescano Riformati nel convento d'Orta, diocesi di Novara,  
 1068. I religiosi dell'ordine dei Minori Osservanti nel convento di Santa Maria delle Grazie di Varallo, diocesi di Novara,  
 1069. Le religiose del monastero della Visitazione di Santa Maria in Arona, diocesi di Novara,  
 1070. Le religiose del monastero di Cannobio, diocesi di Novara,  
 1071. Il Capitolo cattedrale d'Alba,  
 1072. I professi Domenicani del convento di Finalborgo,  
 1073. Il clero della città di Biella,  
 1074. I parrochi e sacerdoti delle vicarie di Cossilla, Cossato e Sordevolo, diocesi di Biella,  
 1075. Quarantun individui del comune di Magliano, diocesi di Biella,  
 1076. I religiosi dell'ordine eremitano di Sant'Agostino in Celle, diocesi di Savona,

Ricorrono al Senato perchè voglia rigettare il progetto

di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

**PRESIDENTE.** Rendo conto al Senato dell'omaggio fattogli dalla Direzione della società nazionale delle corse di alcune copie di un suo giornale.

Debbo anche dar contezza del risulamento dello squittinio che si è praticato negli uffizi per l'elezione dei quattro senatori che devono aggiungersi all'ufficio centrale nominato per l'esame della legge sul catasto.

Il risultato della votazione riscontrato nel primo ufficio, dà i seguenti nomi:

Audiffredi, voti 15 — Gonnet, 14 — Mameli, 13.

Questi tre ebbero la maggioranza relativa; in conseguenza non cade alcun dubbio sulla loro elezione.

Poi compaiono con voti uguali, cioè con 11 voti caduno, il senatore Della Marmora ed il senatore De Cardenas. È nato il dubbio sul modo con cui in questa parità di voti si dovesse procedere.

Si è fatto presente da molti, ed anche dal presidente, che in casi simili si preferisce il più anziano di età...

**DELLA MARMORA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Siccome però alcuni desideravano che si procedesse ad un nuovo squittinio fra questi due eletti con eguali voti, io metto sotto la considerazione del Senato lo stato delle cose, pregandolo a voler deliberare se in questo caso debbano o no seguirsi le norme del passato, oppure debba procedersi a nuovo scrutinio.

**DELLA MARMORA.** Io domanderei che fossero piuttosto estratti a sorte....

**PRESIDENTE.** Bisogna procedere secondo le regole generali.

**DI POLLONE.** Siccome mi pare di aver inteso che il presidente ha convocato gli uffizi per domani, sarebbe ovvia la cosa che gli uffizi procedessero alla votazione. Un ritardo di 24 ore non può certamente avere inconvenienti, e lo spirito degli uffizi si manifesterebbe ancora una seconda volta.

**PRESIDENTE.** Do seguito a questa proposizione, che è quella che si scosta più dalle nostre usanze, e deve quindi avere la priorità.

Chi crede che debba procedersi a nuova ballottazione, a nuovo squittinio fra i due che riportarono maggiori voti, cioè fra i senatori Della Marmora e De Cardenas, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato rigetta.)

Essendo rigettato questo partito, si vota sulla regola generale, che è quella di preferire l'età.

Chi crede che in questa parità di voti debba avere la precedenza il maggiore di età, si alzi.

(È approvato.)

Non credo d'ingannarmi nel giudicare che il maggiore d'età sia il senatore Della Marmora.

(Il senatore Della Marmora fa cenno di approvazione.)

Dunque il senatore Della Marmora sarà uno dei quattro commissari.

Nella seduta di ieri io ho avuto l'onore di annunziare alla Camera i sensi benevoli con cui Sua Maestà si era degnata per mezzo del ministro dell'interno di farci conoscere il conto in che teneva l'indirizzo rassegnatole dalla presidenza del Senato.

Oggi mi tocca di porre a notizia della Camera che Sua Maestà ha chiamato stamane al suo cospetto i presidenti delle due Camere legislative.

Questi, ammessi alla reale presenza e profondamente

commossi al vedere quanto sia costernato l'animo del Sovrano (pel quale non havvi per ora almeno consolazione che possa recare qualche mitigamento al suo dolore), ebbero da Sua Maestà la più graziosa accoglienza; essendosi il Re degnato, in mezzo alle incessanti espressioni del suo cordoglio, di confermarci la gratitudine con la quale aveva letto l'indirizzo da noi presentatole, e d'invitarci al tempo istesso a far conoscere alle due Camere del Parlamento quanto gli stava a cuore che questi suoi sentimenti fossero per mezzo nostro comunicati alle Camere....

**DI CASTAGNETO.** Io non so se quanto sto per proporre sia conforme agli usi parlamentari, ma ho trovato che i termini dell'indirizzo rappresentavano in modo così patetico e vero le espressioni di tutti noi, all'occasione del dolore immenso da cui fummo afflitti, che io proporrei che quell'indirizzo fosse stampato e distribuito ai signori senatori.

**PRESIDENTE.** Si chiede la pubblicazione in istampa dell'indirizzo letto alla Camera.

Se nessuno fa osservazioni, metto ai voti questa proposta.

Chi approva che l'indirizzo a S. M. sia dato alle stampe e distribuito ai senatori, voglia levarsi.

(È approvato all'unanimità.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PER AUTORIZZAZIONE DI SPESE IN ACQUISTO DI LOCOMOTIVE; PER RISTAURO AL CANALE DI SAVIÈRES E AL PORTO PUER; PER SANZIONE DI CREDITI SUPPLETIVI.**

**PRESIDENTE.** Chiedo al Senato la permissione d'invertire l'ordine del giorno quale si trovava stabilito stamane, giacchè l'assenza momentanea del regio commissario professore Scialoia fa sì che egli non possa che un poco più tardi intervenire alla seduta del Senato, essendo chiamato da imperioso dovere ad assistere alla seduta dell'altra Camera legislativa.

Io dunque proporrei che si cominciasse dal discutere ed approvare le leggi messe in secondo, terzo e quarto luogo, principiando da quella riguardante l'autorizzazione della spesa necessaria per l'acquisto di locomotive, sulla quale legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1670.)

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura dell'articolo unico, di cui è formata questa legge.

« *Articolo unico.* Per l'acquisto di 23 locomotive in servizio delle strade ferrate esercitate dallo Stato è approvata la straordinaria spesa di lire 1,900,000, che verrà stanziata nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

Viene in secondo luogo il progetto per l'approvazione della spesa occorsa per il ristauro e miglioramenti al canale di Savières ed al porto di Puer, sul quale progetto dichiaro parimenti aperta la discussione, facendo avvertito il Senato che chi vuol parlare sulle tariffe prenda la parola al solito nella discussione generale, poichè altrimenti l'articolo che lo approva comprenderà l'approvazione anche delle tariffe medesime. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1680.)

Non chiedendosi la parola, vado a leggere gli articoli che lo compongono.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 27,500 occorrente per opere di ristauro o di miglioramento al canale di Savières ed al porto Puer. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale opera che consta di due partite distinte sarà applicata per la concorrente di lire 15,000 al bilancio passivo del 1855 del Ministero dei lavori pubblici, e per la concorrente di lire 12,500 a quello dello stesso esercizio del Ministero delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 3. È approvata l'annessa tariffa delle tasse da perceiversi per la navigazione del canale di Savières e per il deposito ed ostellaggio di merci sulle dighe e terreni demaniali circostanti al porto Puer. »

(È approvato.)

Vengono in terzo luogo i tre progetti per l'approvazione di crediti supplementari ai bilanci 1851-52-53 e residui, sui quali apro la discussione generale, facendo osservare la necessità di parlare ove si voglia fare qualche osservazione sugli stati annessi nella discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1051, 1050, 1087.)

Do lettura del primo progetto di legge:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1851 per la complessiva somma di lire 238,893 90, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1850 e retro per la complessiva somma di lire 3546 20, ripartitamente fra le categorie in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Il secondo progetto di legge è così concepito:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1852 per la complessiva somma di lire 2,555,703 77, ripartitamente fra le diverse categorie descritte nel quadro annesso alla presente legge e nelle somme parziali nel medesimo quadro indicate. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1851 e retro per la complessiva somma di lire 369,072 82 ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Viene ora il terzo progetto.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1853 per la complessiva somma di lire 2,093,417 17, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1852 e retro per la complessiva somma di lire 128,908 02, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Queste tre leggi possono essere votate a norma dell'articolo 59 del nostro regolamento con un solo squittinio segreto.

**PRESIDENTE.** Ora si procede in primo luogo all'appello nominale per lo squittinio della legge riguardante l'autorizzazione della spesa straordinaria per l'acquisto di locomotive.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 54  
Voti favorevoli . . . . . 51  
Voti contrari . . . . . 3

(Il Senato adotta.)

Si passa adesso allo squittinio sul progetto di legge riguardante il ristauro e miglioramenti al canale di Savières ed al porto di Puer.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 55  
Voti favorevoli . . . . . 53  
Voti contrari . . . . . 2

(Il Senato adotta.)

Si passa per ultimo allo squittinio delle tre leggi riguardanti l'approvazione di crediti supplementari ai bilanci 1851-52-53, le quali si possono votare con un solo squittinio.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 55  
Voti favorevoli . . . . . 50  
Voti contrari . . . . . 5

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA PRIVATIVA PER INVENZIONI E SCOPERTE INDUSTRIALI.**

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante le privative per invenzioni e scoperte industriali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1290 e 1329.)

Sul qual progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale ed accordo la parola al senatore-Des Ambrois.

**DES AMBROIS.** In assenza dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale trattenuto in casa da momentanea indisposizione, debbo far noto al Senato che il signor Jobard, ben conosciuto in Europa per avere lungamente meditato sulla legislazione dei brevetti d'invenzione, ha trasmesso al Senato un sunto delle sue opinioni sulla materia, formulato in articoli di legge. Le idee espresse dal signor Jobard vengono per la maggior parte in appoggio al progetto proposto dal regio Governo, che l'ufficio centrale vi consiglia di adottare. Esse però se ne scostano in quanto che il signor Jobard vorrebbe favorire ancor più gli inventori, considerando il loro diritto come una vera ed assoluta proprietà.

Questa opinione è stata discussa nella relazione dell'ufficio centrale, e perciò a nome dell'ufficio stesso io mi limito ora a fare pubblica testimonianza della riconoscenza nostra verso il distinto e benemerito personaggio che ben volle porgere aiuto ai nostri studi, mettendo a parte delle meditazioni sue il Senato e la Commissione incaricata del preavviso su questa importante legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Audiffredi.

**AUDIFFREDI.** Benchè il progetto di legge che ora vien presentato al Senato sui brevetti d'invenzione porti l'impronta d'essere stato compilato da persone altamente competenti in questa materia, lo credo tuttavia capace di utilissima modificazione assai facile e semplice ad introdurre senza scomporre il contesto della legge istessa.

Ma essendo che tale modificazione a primo aspetto potrebbe parer contraria allo spirito della legge, mi è d'uopo diffondermi in qualche spiegazione per chiarir la mia opinione e dimostrare che è conforme a giustizia e che può entrare egualmente nel giusto spirito della legge.

Essa mi par intendere a due distinti fini:

1° Di proteggere i giusti diritti degli inventori.

2° Di favorire nel miglior modo possibile lo svolgimento dell'industria nazionale.

Quanto al primo punto di proteggere i diritti degli inventori, credo questo sommamente guarentito dal complesso della legge, perchè essa accorda diritti di privilegio non solo ai nazionali, ma agli esteri ancora sotto qualsiasi titolo essi abbiano ottenuto le loro privative nelle legislazioni straniere di cui la massima parte non sono sicuramente avari di concessioni a qualsiasi richiedente. Quindi ne consegue una base larghissima di concessioni a qualsiasi forestiere che da noi si presenti con qualche patente di privativa ad esclusione dei concorrenti nazionali che prima potevano ottener diritto di patente d'importazione.

Larghissima parte è dunque fatta al diritto di tutti gli inventori del mondo a cui piacesse chiedere un brevetto di privativa del nostro Stato.

Sono ben lontano di disconoscere i giusti diritti degli inventori, ma dietro la base che brevetti d'invenzione più non si negano a nessuno, è ben certo che possono figurare fra gli inventori molti speculatori d'industrie che di inventori non s'abbiano che il titolo del loro brevetto, che giusta la base stabilita non significa più niente.

Infatti nelle considerazioni che furono esposte ben si ammette che la concessione di brevetto sia un titolo che non avrebbe alcun significato di merito, ma neanche per constatare la realtà dell'invenzione istessa sino a prova contraria con giudizio di tribunali.

Sembra adunque che non poco si sia largheggiato in favore di tutti i portatori di brevetti a conceder loro egual diritto di privilegio nel nostro paese.

Non è forse a temere che da tal libera concorrenza non sia un poco leso il diritto comune dei nostri nazionali nel libero esercizio di tutte le industrie, quale ci vien guarentito dallo Statuto?

Nei tempi scorsi l'esame di tali domande era fatto da apposita Commissione d'esperti professori: ma il progresso delle arti industriali di tanto si è accresciuto in questi ultimi tempi che l'esame delle esposte domande si è fatto grado a grado sempre più difficile, tanto che per tema di non pronunziar sinceri giudizi si credette esonerarli affatto da questo esame; ma per la giusta considerazione di non privare gli inventori del diritto alle loro invenzioni, a senso mio, si è eccessivamente largheggiato nella concessione di privilegi a qualsiasi persona che ne facesse domanda, mediante la sola esposizione dell'oggetto qualificato di nuova invenzione al capo di uno degli uffici del Ministero di finanze, con riserva che se qualcuno si credeva gravato dall'accordato privilegio, avesse facoltà di chiedere in giudizio il primo concessionario.

Intanto nulla è innovato al valore della privativa sino a giudizio contrario da competente tribunale.

Osservo prima di tutto che non mi par ragionevole di accordar privilegi a qualsiasi richiedente dietro la sola priorità di domanda, tanto più senza un regolare giudizio di persone competenti, non supponendo che possa essere tale un semplice impiegato del dicastero delle finanze, quand'invece si giudicavano in molti casi poco competenti li stessi dotti dell'Accademia delle scienze.

Senza un giusto esame è ben facile che sotto il nome di inventori possa passare ogni menoma variazione delle industrie da prima stabilite nello Stato, cosicchè non saranno soltanto premiati gli inventori, ma qualsiasi importazione d'industria estera.

Sono certamente sacrosanti i diritti degli inventori; questi meritano ogni protezione possibile perchè son gente che il più delle volte si sacrifica senza cogliere il frutto delle loro fatiche, quindi son degni d'ogni maggior riguardo possibile (1); ma è pur d'uopo osservare che sotto il nome d'inventori s'ingerisce un gran numero di certuni che nulla inventarono, il cui solo talento è quello di copiare malamente le invenzioni estere per farne oggetto di speculazione, e d'ogni mezzo s'industriano per ottenere privative, e quando le hanno ottenute sono più tardi e lentissimi nel farne applicazione; così defraudano coi loro brevetti la libera concorrenza di altri industriali più attivi che farebbero assai meglio di loro e più presto se non fossero inceppati dalla legge.

Chi deve proteggere la legge? Essendo fatta nell'interesse pubblico deve in ogni caso possibile difendere la libera concorrenza che è di diritto comune, quindi non accordar privative che a quelli i quali debitamente giustificano d'averle meritate. Un sì difficile esame non può mai essere di competenza d'uno scritturale di finanze che per tema di far torti ai richiedenti sarà disposto di ricusar mai niente a nessuno.

Qualunque specie di privilegio è sempre lesivo del diritto generale di tutti, quindi è giusta la massima d'esserne avari il più che sia possibile.

Il paese nostro è ancora molto lontano dall'essere un paese industriale in cui siano frequenti le invenzioni; quindi i poco studiosi nel progresso dell'industria ben conoscono che la protezione sola del nostro Stato sarebbe insufficiente affatto a guarentir loro un mediocre compenso de'loro studi e delle spese da essi incontrate, quindi nei casi di credute invenzioni importanti s'affrettano di portarle all'estero, in Francia, in Inghilterra, agli Stati Uniti al fine di ottener brevetti d'invenzioni, quindi non vi è pericolo di lederli sostanzialmente nei loro diritti d'inventori.

Ma se questi brevetti non sono concessi dietro esame di persone competenti perderanno ogni credito e riputazione.

Ben intendo la difficoltà di persuadere a molti di questi così detti inventori la nullità delle loro invenzioni di cui in certo modo è giudice il pubblico, ma è pur vero che gioverebbe ad essi non poco l'aver l'assistenza e i consigli di qualche persona dotta che gli illumini un poco su merito reale delle loro invenzioni nel lato debole e correggibile delle loro scoperte meccaniche o industriali di qualsiasi genere esse siano.

Se tuttavia il richiedente benchè avvertito e corretto insiste per ottener la privativa purchè sempre si tratti d

(1) Non basterebbe ad essi la privativa di 15 anni, per cui si potrebbe accordar loro più lungo termine.

cosa nuova e di utili modificazioni, il Consiglio degli esaminatori potrà essere indulgente, se crede, nell'accordare ad esso la privativa. È ben certo che l'ottenuto brevetto non può mai garantire l'utilità dell'invenzione, ma il più che sia possibile non deve scostarsi almeno da garantire la realtà dell'invenzione, quindi diviene inevitabile un preventivo esame il più competente che sia possibile dall'ufficio che spedisce l'atto di privilegio.

Nelle considerazioni che precedono il progetto di legge vien detto: « è paragonata la concessione del privilegio all'atto d'iscrizione ipotecaria che non conferisce il diritto del credito iscritto, ma in certo modo soltanto la precedenza del diritto acquistato che si dovrà far valere a suo tempo. » Meno male se così fosse, ma la concessione di privativa è un atto effettivo, a rimuovere il quale divergono necessari incumbenti legali che in alcuni casi possono divenir costosissimi a danno dei concorrenti onde somministrare i titoli di prova che l'invenzione non esiste ma che fu ottenuta indebitamente.

E queste prove invece d'esser presentate al giudizio di persone competenti, la legge richiede che siano date avanti i tribunali, quindi è ben certo che la rimozione di privilegio non potrà mai essere ottenuta senza gravissime spese per parte dei liberi concorrenti in difesa del diritto comune, con poco utile della persona che intenta il processo.

Qui è ben caso di far osservare che il diritto comune di libera concorrenza rimane bensì leso in quanto che nessuno lo difende, salvo le persone zelanti che vorrebbero incontrare spese per promuovere questi giudizi, ma una tale difficoltà sarebbe facilissimo l'evitarla dietro un semplice preventivo esame; imperocchè questa iscrizione che serve di data, se fosse semplicemente per constatare la priorità dell'invenzione sarebbe giusta, ma si tratta di constatare la priorità di un diritto acquistato e difeso dalla legge; per rimuovere questo diritto sono necessari incumbenti legali; quindi pare che a risparmio delle maggiori spese che si dovrebbero incontrare dai concorrenti sia giusto che un preventivo esame possa ovviare alle molte concessioni di brevetti indebiti che possano aver luogo.

È ben chiaro adunque che una tal legge racchiude un principio troppo largo, direi quasi senza limite in favore dei richiedenti di brevetti.

Non sarebbe meglio prevenire il caso, per quanto sia possibile, di queste giuste liti in favore del diritto comune mediante una semplice visita delle domande dalla Commissione della classe di scienze fisiche come viene istituita dalla legge istessa? Altrimenti è ben chiaro che l'anzidetta Commissione non sarà mai richiesta che in casi rarissimi, mentre appunto si qualifica quasi inutile il suo esame dalle considerazioni che precedono la legge.

Quando manifestamente si dichiara l'impossibilità e l'inutilità del suo esame, per qual ragione lo scritturale incaricato di ricevere le dichiarazioni dovrà richiederne la Commissione istessa?

Questo caso non succederà mai o quasi mai, soltanto nel caso poco probabile che questo ufficiale delle finanze avesse di mira di far parzialità, o che si assumesse l'incarico di un giudizio a cui la legge non l'obbliga.

D'altronde la piccolezza del nostro Stato non può certamente recare grave danno agli inventori d'importanza; sembra quindi che a vantaggio nostro starebbe piuttosto di non inceppare la libera concorrenza per quanto sia

possibile nell'esercizio di tutte le industrie per i nostri nazionali.

Concludo adunque che la legge deve aver due scopi: di garantire i diritti degli inventori, ma quello ancora egualmente importante, il diritto comune; vedo nel progetto presentato ampiamente assicurato il primo, ma pochissimo il secondo, prevedendo che sia difficilissimo il caso che liberi industriali si riuniscano a far le spese di liti assai costose per difendere il diritto comune di tutti.

Questo diritto adunque potrebbe essere un poco meglio protetto dalla legge istessa quando almeno l'ufficiale incaricato di ricevere le domande di privativa le facesse passare alla Commissione dell'Istituto tecnico, come venne stabilito dalla legge: così ancora se non sarebbe garantita intieramente la possessione dei brevetti, ne verrebbe almeno un poco meglio cautelata la concessione sia nell'interesse di chi l'ottiene, che in difesa del diritto comune.

Richiederei il Senato a voler esprimere il suo voto circa il merito di questa mia proposta che umilmente sottopongo al suo maturo giudizio.

**PRESIDENTE.** La parola è al regio commissario.

**SCIALOJA, commissario regio.** Quando lessi la relazione dell'ufficio centrale e la piena approvazione del progetto, credetti assai facile il mio compito: oggi però l'assenza dell'egregio relatore e le opposizioni che muovono da un onorevole membro dell'ufficio medesimo mi forzano a domandare al Senato piena indulgenza se dovrò trattenerlo meno brevemente di quello che avrei voluto sopra il concetto principale di questa legge.

E per vero, o signori, sebbene l'onorevole senatore annunziasse una leggiera modificazione, pure quella che egli proponeva sconvolgerebbe intieramente l'economia del progetto.

In effetto tutto il progetto di legge che il Senato ha da esaminare si fonda sopra il principio della mancanza assoluta d'ogni esame preliminare: l'onorevole preopinante invece per via di emendamento proporrebbe appunto questo esame. Ma oggi è questo precisamente il sistema seguito appresso di noi: epperò adottare la proposta del signor senatore Audiffredi varrebbe lo stesso che rigettare il progetto e conservare il sistema presente.

Quanto a me, io penso che l'esame preventivo sia per accettare se l'invenzione è nuova, sia per giudicare se essa è utile, sia per conoscere se è praticabile, è un esame che nella pratica non può mai raggiungere lo scopo che si propone.

Non può raggiungerlo, io diceva, perchè sono tante oggi e si moltiplicano le industrie ed i commerci, sono tanto svariate le invenzioni, ed è tanto imprevedibile il progresso dello spirito umano in questa parte, che io non credo che vi sia, non che uomo, corpo sapiente, per eminente che fosse, il quale possa comprendere tante conoscenze speciali, e ciascuna di queste conoscenze rappresentare in sì alto grado da poter con certezza pronunziare se realmente un'invenzione è nuova, se realmente un'invenzione è utile, e se realmente un'invenzione è praticabile.

La più grande invenzione del secolo, l'applicazione del vapore alla locomozione, fu giudicata da uno dei più sapienti corpi una chimera inattuabile!

Due soli giudici, o signori, due soli giudici possibili vi hanno della realtà, dell'attuabilità e della utilità di una invenzione, e questi giudici sono l'interesse privato e l'esperienza.

Se taluno propone cosa inattuabile, peggio per lui: egli non potrà praticarla; nè può in verun modo arrecare alcun male ciò che è parto della mente stravolta d'un uomo il quale crede di aver inventato quello che in effetto non ha scoperto: perciocchè il concetto di questa mente stravolta non potrà mai scendere all'atto.

Se l'invenzione è inutile, l'inventore avrà tutto il disagio dell'averla praticata; egli soffrirà la perdita delle spese necessarie per far cosa che, essendo inutile, non produrrà a lui nessun beneficio ed agli altri nessun danno.

Se poi l'invenzione non è nuova, o signori, o essa è già praticata da altri, ed il brevetto non valendo ad impedire tal pratica non arrecherà danno ad alcuno; o essa non è ancora praticata, ed il brevetto o attestato concesso per invenzione già nota essendo nullo ed inefficace lascia a chiunque intatto il diritto di attuarla.

Se non che, o signori, colui al quale si sarà rilasciato l'attestato di privativa per invenzione già conosciuta potrà chiamare in giudizio gli altri che in sua concorrenza avranno praticato l'industria medesima, ed allora il giudice darà torto non a costoro, ma a lui; ed egli si avrà l'onta di essere dichiarato preteso e falso inventore ed il danno delle spese del giudizio.

Quindi è che l'esame preventivo, siccome io diceva, mentre da un lato è inapplicabile, mentre non può raggiungere lo scopo che si propone, dall'altro lato è perfettamente inutile, perchè non esistono gli inconvenienti che per esso vorrebbero avviare.

Ma fosse pur possibile l'esame, ed aggiungo fosse pur utile, a me sembra che il Senato dovrebbe respingerne la proposta perchè contraria al diritto; e ciò che è contrario al diritto non deve essere accolto ancorchè fosse e praticabile ed utile.

L'Assemblea costituente francese quando ebbe annullati i privilegi e sciolte le corporazioni doveva per logica necessità riconoscere negli inventori un diritto che essa dichiarava diritto di proprietà (e che, a vero dire, è tale, se ne eccettui solamente la durata), doveva cioè fare, o signori, perchè il concetto dell'invenzione e la sua pratica sono una vera produzione. Difatto l'invenzione praticata diventa cosa sensibile, diventa cosa accertabile, cosa tale che l'inventore può dire: questa è mia.

Mostrisi una macchina a vapore di Watt ad un ingegnere, egli vi dirà: questa è la macchina di Watt, non perchè essa abbia per caso la dimensione medesima, che la prima macchina di Watt si ebbe, ma perchè ha quella medesima forma.

Questa forma è ciò che non varia per la variazione accidentale della materia che la riveste; questa forma è la parte sensibile del concetto dell'inventore; quella parte in cui il suo pensiero si estrinseca ed incarna. Ora, quando si ha un concetto nuovo ed una nuova forma, si ha una vera produzione novella; ed ogni nuova produzione è titolo all'esclusivo godimento della cosa prodotta.

Dacchè dunque l'inventore ha un diritto per la natura stessa delle cose, la legge, se nol riconoscesse farebbe una ingiustizia, e quando il riconosce nol crea, ma il dichiara.

Ora se così è, o signori, e se il diritto dell'inventore è un diritto naturale, l'esame preventivo sarebbe contrario indirettamente alla ricognizione di questo diritto.

Nella legislazione nostra presentemente vigente il brevetto è dichiarato un favore. In questo sistema io comprendo l'esame preventivo; quando si riconosce il diritto dell'inventore, quando la privativa si concede a titolo di

grazia, allora colui che la concede ha il diritto di esaminare se la cosa a cui questo beneficio si accorda è meritevole ovvero no di riceverlo.

Ma quando, come il Senato spero che farà, il legislatore riconosce un diritto preesistente alla legge, quando dichiara semplicemente questo diritto, allora il legislatore medesimo non può ordinare un esame preventivo. Poichè, o signori, un esame preventivo è un giudizio sopra l'esistenza o non esistenza dell'invenzione, sopra l'utilità o non utilità di essa; un giudizio fatto prima che l'invenzione fosse attuata. Ma l'invenzione sol quando è praticata diventa un fatto reale su cui fondasi il diritto che la legge riconosce; perchè la pratica compie, per così dire, l'invenzione, rende certo e concreto quel diritto che virtualmente aveva l'inventore sin dal giorno che la divina provvidenza gli fece cadere nello spirito l'idea che informava il suo trattato.

Ora, se s'impedisce all'inventore di mostrare col fatto che la sua invenzione era praticabile, se gli si impedisce con un giudizio preliminare di mostrare con l'esperienza che essa era utile, quest'impedimento è, per così dire, uno strozzare in culla quel diritto che il legislatore non crea, ma semplicemente riconosce.

Mi si oppone che non esaminando preliminarmente se l'invenzione esiste, se è utile e nuova, si dà mezzo a ciarlatani, speculatori d'industrie d'ottenere attestati di privativa per cose che realmente non li meritano.

Signori, secondo il progetto che il Senato discute l'attestato di privativa non è più un atto autorevole che concede un diritto, l'attestato di privativa non è che un certificato fatto da un pubblico ufficiale, che quel tal giorno, in quella tale ora un individuo il quale si è creduto inventore di una tale industria, di un tale prodotto, ne ha fatta la domanda. Se fosse possibile di accertare altrimenti l'origine di un'invenzione, se fosse possibile ai tribunali ove sorgesse questione tra due inventori sulla priorità d'una invenzione di stabilire quale dei due si avesse ragione, allora l'attestato di privativa sarebbe inutile, inutile affatto il progetto che oggi voi esaminate.

Inutile l'attestato di privativa, perchè non conferisce nessun diritto, ma semplicemente accerta che in quel tal giorno quel tale individuo ha dichiarato di aver fatta una invenzione.

Inutile la legge, perchè, o signori, il Ministero non vi propone di creare un diritto, di accordare un favore, ma solamente di riconoscere ciò che deriva dalla giustizia eterna e superiore ad ogni legge, cioè a dire il diritto di usare esclusivamente la propria invenzione. In questa ipotesi basterebbe un articolo di legge che ne determinasse la durata.

Ma dacchè non è possibile, o signori, d'indagare ed accertare realmente questa priorità, la legge la concede a colui che, più solerte tra tutti, il primo ne ha fatta la domanda e con la domanda ha fatto la descrizione del suo concetto, a colui che il primo ha detto: io ho concepito quest'invenzione, e l'invenzione che ho concepita può praticarsi così e così; il primo insomma che ha fatto dono alla società di quest'invenzione pubblicandola, e pubblicandola con una descrizione esatta, minuta e tale che ogni esperto uomo potrebbe praticarla.

Se adunque questo è il valore dell'attestato e non quello di un atto autorevole che conferisce favore o che crea diritti, comprenderete di leggieri, o signori, come non si possa ammettere che per paura che un ciarlatano volesse

giovarsi di questo atto autorevole che secondo il progetto non esiste; che un ciarlatano potesse estorquere il diritto che quest'atto non concede, avesse a respingersi il sistema della legge e adottarsi invece l'esame preventivo.

Dicesi ancora: l'esame preventivo è necessario per garantire, se non erro, il diritto comune, per garantire la libera concorrenza. Ma se l'esame preventivo è destinato a dire a Tizio: la tua invenzione non è praticabile e non è nuova, e dire a Caio: la tua invenzione è nuova, è utile, è praticabile, in questo caso l'esame preventivo, mi pare, lederebbe direttamente il diritto comune e la libera concorrenza. Perciò, se il diritto che nasce dal fatto di un'invenzione è diritto che appartiene a qualunque inventore, quando tra l'invenzione ed il diritto che essa origina s'inframmette il giudizio dell'autorità che dice: per questo fatto accordo il diritto, per quest'altro fatto lo nego, simile ingerenza può in molti casi impedire l'esercizio di un diritto comune, la libera pratica di un nuovo trovato. E a questo proposito io noto che uno dei grandi inconvenienti dell'esame preventivo è appunto quello di rendere risponsale il Governo di ciò, di cui nessuno al mondo può rispondere; di rendere risponsale il Governo della riuscita d'una industria; di rendere, a cagion d'esempio, risponsale il Governo dell'inapplicabilità del vapore.

Sapete, o signori, che cosa avverrebbe se si ammettesse l'esame preventivo? Che molte invenzioni veramente impraticabili e inutili sarebbero per avventura giudicate utilissime e praticabilissime, e molte altre invenzioni utili, praticabili e che potrebbero, come quella del vapore che io ricordava da principio far cangiare la faccia del mondo, verrebbero per lo contrario respinte. Il che non tarderebbe a screditare l'autorità che profferiva tali erronei giudizi.

Questa responsabilità è così enorme, e l'esperienza ne ha fatto sentire tanto il peso ai corpi sapienti sinora incaricati dell'esame preventivo delle invenzioni, che essi medesimi non furono ultimi a reclamare perchè venissero oramai esonerati di cosiffatta responsabilità inaccettabile.

Io quindi credo che sotto tutti gli aspetti il sistema del progetto di legge sia preferibile a quello propugnato dall'onorevole senatore, epperò prego il Senato che voglia respingere l'emendamento da lui proposto. (*Bravo! Bene!*)

**AUDIFFREDI.** Certamente dopo le eloquenti parole del distinto professore Scialoja l'impressione del Senato potrebbe propendere per le ragioni da esso addotte; ma tuttavia farò osservare che la domanda mia non intende a modificare in nessuna parte sostanziale la legge, nè tanto meno a proibire che chi è inventore non possa ottenere i privilegi che gli sono concessi. Si è sempre veduto fino adesso piuttosto largheggiare di concessioni che esserne avari; l'esame preventivo è fatto in modo così largo da non lasciare pericolo di esclusione a nessuna invenzione realmente constatata, tanto più che è fatta da persone altamente competenti nella materia.

Di più ancora quest'esame preventivo nel senso che io lo domando non sarebbe per accordare definitivamente il diritto di privativa, ma sarebbe sempre sotto cautela, e salva prova contraria, di far valere le stesse ragioni avanti ai tribunali; non sarebbe altro in sostanza che un modo di prevenire che non siano prodotte domande tutt'affatto illecite per obbligare a spese le persone che hanno diritto di godere di questo vantaggio senza incontrare difficoltà. Come io diceva, non mi pare che sia bastantemente tutelato il diritto comune.

Sicuramente che colla proposta che io faccio non sarebbe

neppure guarentito in modo assoluto, ma non è men vero che non succederebbero questi casi d'ingiustizia, di dover cioè ricorrere per mezzo dei tribunali per ottenere un diritto che ci è concesso dalla legge naturale, dal libero esercizio dell'industria guarentito dallo Statuto istesso.

Così a me pare che in questo senso un tale preventivo esame non produrrebbe quella significanza che aveva nel passato di accordare o negare in modo assoluto un privilegio. Non è che un esame larghissimo per supplire all'ignoranza di uno scritturale d'ufficio il quale è incaricato di ricevere qualsiasi domanda che gli viene presentata.

Che male farebbe questo piccolo esame? Io davvero non lo posso prevedere. Quindi credo conveniente d'insistere per la piccola modificazione che io intenderei di introdurre all'articolo 37 della legge.

Dopo le parole: « Trattandosi d'invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, l'ufficio incaricato invierà la descrizione e quanto altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta » io proporrei di aggiungere: « E per le altre domande alla Commissione tecnica istituita come all'articolo 43. »

Che cosa fa questa Commissione tecnica? Da il suo avviso (quando sia giudicata competente) solo nel caso in cui si tema che una domanda non sia stata accordata giustamente; ma questa Commissione tecnica non ha poi altre incombenze. Cosa faranno i tribunali quando dovranno pronunciare giudizio se non si rivolgono a persone tecniche? Sicuramente che infin dei conti saranno le persone tecniche chiamate a decidere la questione.

Si osservi inoltre che le produzioni che si dovrebbero fare per la prova contraria a dimostrare l'insussistenza del privilegio accordato, i certificati che si debbono far venire dall'estero, i disegni che sono necessari per provare che quest'invenzione sia stata praticata da altri e che sta nel campo della libera concorrenza, queste spese, dico, sarebbero difficilmente compensate e tali da sgomentare chiunque avesse il coraggio di prendere in difesa il diritto comune.

Così, ripeto, io insisto nella proposta che ho fatta, la quale non varia menomamente il complesso essenziale della legge, solamente sostituisce, se non un preventivo esame completo come si faceva prima, almeno una persona competente ad un semplice scritturale il quale accorda una domanda senza aver cognizione di quello che fa.

**PRESIDENTE.** Chiedo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale, a meno che il regio commissario.....

**SCIALOJA, regio commissario. (Interrompendo)** Io aveva in animo di osservare che siccome l'onorevole preopinante non propone insomma nè di rigettare, nè di ere un *pi* la legge, ma soltanto di fare adottare un esame, direi quasi di prelibazione sulle domande, e ciò propone come emendamento all'articolo 37, così potrebbesi chiudere la discussione generale e discutere l'emendamento quando lo stesso articolo verrà in esame.

**PRESIDENTE.** Tale era appunto l'intendimento mio nel proporre la chiusura della discussione generale la quale lascia aperto il campo di portare un emendamento all'articolo 37, quale proponeva il senatore Audiffredi.

Epperò chiederò al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rimando a domani il seguito della discussione

La seduta è levata alle ore 5.